

# CITTÀ DI VIGONE

CAP 10067 - CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – TEL. 0119804269 (INT. 217)  
P. IVA 04004340016 C.F. 85003470011  
www.comune.vigone.to.it/llpp@comune.vigone.to.it  
PEC comunevigone@postecert.it



SETTORE TECNICO

## ALLEGATO C)

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER ANNI DUE**

#### **Art. 1**

##### **Disposizioni generali**

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per la durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che il Comune di VIGONE vorrà di volta in volta eseguire.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto e durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi**

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nei servizi meglio specificati negli articoli a seguire.

Il presente accordo quadro ha durata **di due anni** con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Vigone potrà affidare il singolo servizio.

L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi stabiliti nell'"Elenco prezzi a base di gara" di cui al successivo art. 6.

#### **Art. 3**

## **Valore massimo stimato dell'accordo quadro**

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è stimato in complessivi € 28.000,00 annui (IVA esclusa) compreso l'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 222,40 sulla base di prezzi indicati al successivo art. 6 "Elenco prezzi a base di gara"

Sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, di cui al successivo art. 6, sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dell'accordo quadro.

### **Art. 4**

#### **Oggetto del servizio**

Il presente capitolato disciplina il servizio di **TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2024-2025**

Il servizio viene appaltato per l'anno scolastico 2024/2025, sulla base del calendario scolastico approvato dalle competenti autorità (Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi), in relazione ai giorni di effettiva apertura delle scuole.

Sono escluse le festività, i periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico ed i giorni di chiusura delle scuole per consultazioni elettorali.

Il servizio sarà effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì con le modalità e gli itinerari indicati nell'allegata planimetria. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche ai percorsi ed al programma delle fermate anche nel corso dell'anno scolastico, concordando con la ditta le modalità di variazione.

Il Servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore o di scioperi del personale della ditta, ferma restando la non fatturazione del mancato servizio.

Si richiama, ai fini della disciplina del servizio oggetto dell'appalto, la seguente normativa:

- D.M. Trasporti 20.12.1991 n. 448 relativamente ai requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
- Circolare Ministero Trasporti 21.02.1994 n. 21.
- D.M. Trasporti 31.01.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico",
- Circolare Ministero Trasporti 11.03.1997 n. 23 ad oggetto "D.M. 31.01.97 – Nuove Disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali." E successivo regolamento di attuazione n. 161 del 28.04.2005
- D.M. 23.12.2003 "Uso, destinazione e distrazione degli autobus

In conformità con quanto stabilito dall'art. 57 d.lgs. 36/2023 in materia di *Green Public Procurement*, il servizio deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (CAM) richiamati dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023

## **Art. 5**

### **Modalità di espletamento del servizio**

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

#### **5.1. Destinatari del servizio.**

Il servizio di trasporto è riservato agli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo ed in particolare:

a) alunni frequentanti la Scuola Primaria sita in Via Bosca n. 1 con i seguenti orari:

inizio lezioni h. 8.10/8,20 dal lunedì al venerdì;

termine lezioni h. 16.10/16,20 dal lunedì al venerdì;

b) alunni frequentanti la Scuola Secondaria Via Don Milani n. 2 con i seguenti orari:

inizio lezione: h. 8,00 dal lunedì al venerdì

Corso A – Musicale termine lezioni 14,00. 1A martedì 15,30 – 2A venerdì 15,30 – 3° martedì 17,00

Corso B Lunedì e Mercoledì termine lezioni h. 16,00 – Martedì e Venerdì termine lezioni h. 14,00

Corso C – termine lezioni h. 14,00 dal lunedì al venerdì.

L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico a seguito di mutate esigenze didattiche, organizzative, scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante.

E' vietato il trasporto sullo scuolabus di persone diverse da quanto sopra specificato, salvo eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

#### **5.2. Articolazione del servizio**

Il servizio di trasporto scolastico si articolerà secondo l'itinerario indicato nell'allegata planimetria e si precisa che le vie e le fermate potranno variare in base al numero degli utenti e degli orari delle relative corse.

#### **5.3. Organizzazione del Servizio – Orario Scolastico – Numero Alunni -**

Il giorno di inizio ed il calendario relativi al servizio verranno comunicati prima dell'inizio del servizio stesso.

Nell'organizzazione del servizio l'appaltatore dovrà attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite nel corso dell'anno dal Responsabile del Settore.

Il servizio deve essere svolto in modo da trasportare gli alunni in tempo utile a rispettare gli orari di entrata e di uscita antimeridiane e pomeridiane, tenendo conto che gli alunni devono arrivare alla scuola di destinazione entro l'orario di inizio delle lezioni.

L'appaltatore dovrà organizzare le proprie attività per garantire sempre l'efficacia e l'efficienza del servizio, tenendo conto del numero di posti a sedere del mezzo e del numero di soggetti trasportati, con l'obiettivo di svolgere il trasporto di andata e ritorno casa/scuola nel minor tempo possibile, al fine di permettere la minore permanenza possibile degli alunni sullo scuolabus.

Il numero indicativo degli alunni trasportati **è di n. 20**

Il conducente dello scuolabus dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione in caso di necessità, senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.

#### **5.4. - Obblighi dell'appaltatore**

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli

verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso allo scuolabus a persone estranee al servizio se non formalmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. A tale fine l'Ufficio Istruzione del Comune, prima dell'inizio del servizio, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente, in sicurezza e senza incidenti.

Nello svolgimento del servizio, l'appaltatore è inoltre tenuto:

- a) a sorvegliare gli alunni senza abbandonare il posto di guida dello scuolabus utilizzato per il trasporto;
- b) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate, alla presenza dei familiari o in autonomia se autorizzati, escluso gli alunni della Scuola secondaria, e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
- c) ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del Comune;
- d) a non usare lo scuolabus per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;
- e) a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare le norme vigenti in materia di circolazione e in materia di sicurezza;
- f) a non consentire l'accesso allo scuolabus di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- g) a far osservare il divieto di fumare sullo scuolabus;
- h) a dare immediata comunicazione al Comune di Vigone di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
- i) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali episodi di utenti non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio.

## **5.5 Personale - Obblighi dell'appaltatore**

Il servizio sarà svolto dall'appaltatore con proprio personale, in possesso dei seguenti documenti:

- 1) patente di guida "D" con certificato di abilitazione professionale (CQC) per il trasporto di persone;
- 2) certificato di abilitazione professionale (CAP) per la patente B;
- 3) ad acquisire il Certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del D.P.R. 14/11/2002, n. 313 e s.m.i.;
- 4) ad effettuare controlli antidroga e test sull'abuso di alcol a sorpresa ai sensi della normativa vigente;

L'appaltatore è tenuto nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune di Vigone resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Appaltatore ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall'appaltatore.

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l'appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dalle altre

comunque previste in materia, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.

Si intendono a carico dell'appaltatore le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

L'inottemperanza di tali obblighi, accertata dall'amministrazione o a questa segnalata da altri enti, può essere causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione comunale sospenderà i pagamenti ai sensi di legge. Il pagamento delle somme accantonate non avverrà fino quando gli enti competenti non avranno accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento.

In ogni caso, il Comune di Vigone è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

Il conducente dovrà essere identificabile mediante l'esposizione di un tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell'autista e dell'impresa, conformemente alle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1, lettera u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e dovrà mantenere in servizio un comportamento di assoluta correttezza e decoro verso l'utenza.

E' assolutamente vietato al conducente, durante lo svolgimento del servizio:

- fumare;
- assumere e comportarsi in modo diseducativo o comunque non consono al proprio ruolo;
- far salire sui mezzi persone non autorizzate.

## **5.6 Automezzo in comodato d'uso**

Per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico il Comune di Vigone concederà all'appaltatore, mediante contratto di comodato d'uso a titolo gratuito, il seguente automezzo di proprietà del Comune di Vigone: **SCUOLABUS FIAT IVECO TARGATO FS 692MH** immatricolato a ottobre 2018 da 32 posti a sedere (alunni) più 2 di servizio (autista e accompagnatore) oppure 28 posti a sedere più 2 di servizio più 1 disabile su carrozzella.

Il comodato d'uso è regolato dal presente articolo nonché, per quanto qui non disciplinato, dalle norme del codice civile in materia di comodato.

L'automezzo viene concesso dal Comune nello stato in cui si trova e sarà onere del Comune di Vigone disporre nei confronti della ditta le modalità per l'effettuazione alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.

L'appaltatore si impegna ad usare il mezzo di proprietà comunale dato in comodato d'uso per lo svolgimento del servizio con diligenza ed a restituirlo nello stato in cui si trova al momento della consegna, fatta salva la normale usura.

**Per tutta la durata dell'appalto, l'appaltatore deve provvedere a:**

- segnalare al Comune di Vigone la necessità di effettuare interventi di manutenzione sul mezzo avuto in dotazione, mantenere lo scuolabus adibito al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria;

Relativamente allo scuolabus:

a) resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore gli oneri di seguito indicati:

- recarsi con lo scuolabus presso le ditte indicate dal Comune per effettuare i servizi di lavaggio, fornitura carburante,
- sostituzione pneumatici da estivi a invernali; motorizzazione per la revisione, officine per la riparazione.
- pulizia giornaliera interna dello scuolabus

Tutti gli oneri derivanti dalle sopracitate attività sono a carico del Comune di Vigone esclusa la guida.

b) resteranno ad esclusivo carico del Comune di Vigone gli oneri di seguito indicati:

- carburante, lubrificanti, oli, e manutenzione ordinaria e straordinaria dello scuolabus;
- pagamento della tassa di circolazione e della assicurazione R.C. Auto e Rischi accessori (amministrata con Libro Matricola) compresa clausola "KASKO"
- sostenere il costo per il collaudo tecnico dello scuolabus (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa vigente;
- manutenzione ordinaria e pulizia, lavaggio quando l'uso e le condizioni meteorologiche lo rendano necessario;

### **5.7 oneri a carico dell'appaltatore**

Il servizio deve essere effettuato dall'appaltatore, con proprio personale ed a suo esclusivo rischio, utilizzando lo scuolabus di proprietà comunale, concesso in comodato gratuito.

Sono ad esclusivo e totale carico dell'appaltatore compresi nel prezzo dell'appalto i seguenti oneri:

- spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
- spese per danni a terzi o al Comune, causati dal personale durante lo svolgimento del servizio o per mancato espletamento dello stesso, ivi compresi eventuali danneggiamenti a cose o persone;
- spese di accesso dalla sede dell'azienda al luogo di partenza del servizio e viceversa;
- spese di stipulazione del contratto;

Non potrà, nel modo più assoluto, trasportare alunni in numero superiore a quello fissato dalla carta di circolazione.

## **Art. 6**

### **Elenco prezzi a base di gara**

I prezzi di seguito indicati sono posti a base di gara e soggetti al ribasso unico ed incondizionato offerto dall'appaltatore in sede di procedura di gara.

<b>PREZZI UNITARI E QUANTITÀ RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>
<b>Servizio di Trasporto Alunni nella Scuola dell'obbligo Anno Scolastico 2024-2025</b>	24 ore settimanali per 36 settimane	€ 32,15 all'ora oltre Iva

Gli importi sono comprensivi di ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione del servizio.

Si evidenzia che non è stato predisposto il DUVRI (Documenti Unico di valutazione dei rischi ed interferenze), in quanto non esistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio e conseguentemente non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali e che pertanto è pari a 0.

## **Art. 7**

### **Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione<sup>1</sup>, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

## **Art. 8**

### **Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## **Art. 9**

### **La sospensione dell'esecuzione del contratto.**

#### **Il verbale di sospensione**

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 e dell'allegato II.14 del codice dei contratti.

## **Art. 10**

### **La verifica di conformità**

I contratti attuativi sono soggetti a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

## **Art. 11**

---

## **Inadempimenti e penalità**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

## **Art. 12**

### **Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi**

Nelle ipotesi successivamente elencate, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- sospensione, abbandono, mancata effettuazione del servizio, interruzione totale del servizio salvo casi di forza maggiore;



- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

### **Art. 13**

#### **Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 14**

#### **Pagamento delle fatture**

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFXO7G, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dall'esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito,

l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## **Art. 15**

### **Revisione prezzi del servizio**

Non è ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

## **Art. 16**

### **Garanzia definitiva**

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 53 del d.lgs. 36/2023.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, per i casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo.

*(Si evidenzia al compilatore che l'art. 53, co. 4 del d.lgs. 36/2023 prevede che in casi debitamente motivati, per gli appalti sotto soglia, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva).*

## **Art. 17**

### **Spese contrattuali**

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

## **Art. 18**

### **Divieto di cessione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi.**

#### **Cessione dei crediti. Subappalto**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata al Comune e dal medesimo accettata.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

## **Art. 19**

### **Foro competente**

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del d.lgs. 36/2023 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 213 del medesimo decreto (*valutare opportunamente l'inserimento della clausola arbitrale*). Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di TORINO.

## **Art. 20**

### **Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 12/11/2020, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del comune di VIGONE.).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", è il seguente: Geom. Mario DRUETTA

## **Art. 21**

### **Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di VIGONE

## **Art. 22**

### **Privacy**

Facendo riferimento all'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di VIGONE ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC [comunevigone@postecert.it](mailto:comunevigone@postecert.it) tel. 011 980.42.69 mail [commercio@comune.vigone.to.it](mailto:commercio@comune.vigone.to.it)
- b) il Responsabile della protezione dei dati – *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è Avvocato Massimo Ramello ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC [dpo@pec.gdpr.nelcomune.it](mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it) telefono 0131 1826681
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di VIGONE implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. 36/2023 e della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data .....

firma

.....